

Liv. rev. 07

01 - Scopo

Il presente documento definisce i principi e le procedure che regolamentano l'attività di Ispezione (verifica) ai sensi del DPR 462/01 svolte da QSM SRL in quanto Organismo abilitato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ex Ministero dello Sviluppo Economico).

La presente procedura descrive le regole principali che disciplinano il rapporto tra Cliente e QSM SRL per l'esecuzione delle verifiche periodiche e straordinarie degli impianti di cui al DPR 462/01 ai sensi della normativa nazionale vigente, nonché degli obblighi dell'organismo in ordine all'espletamento di tale attività.

Le suddette verifiche sono ispezioni dirette a controllare le condizioni di sicurezza degli impianti.

QSM SRL applica il presente Regolamento in conformità alle prescrizioni della Norma ISO/IEC 17020.

02 - Campo di applicazione

QSM SRL è organismo di Verifica DPR 462/01 Abilitato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ex Ministero dello Sviluppo Economico) ai sensi del al DPR 462/01 per le seguenti aree:

- impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000 V;
- impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000 V;
- installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
- impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione

E quindi il presente regolamento si applica a tutte le attività di ispezione (verifica) svolte da QSM SRL nelle aree sopra

Le verifiche possono essere:

- periodiche (DPR 462/01, artt. 4 e 6);
- straordinarie (DPR 462/01, art. 7).

03 - Definizioni

Verifica periodica: è l'insieme delle procedure con le quali si accerta il permanere dei requisiti tecnici di sicurezza. Le verifiche periodiche possono essere fatte da ASL/ARPA o dagli organismi abilitati.

La periodicità delle verifiche periodiche è fissata dal DPR 462/01 in:

- 2 anni per gli impianti installati nei cantieri, nei locali adibiti ad uso medico, negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio e nei luoghi con pericolo di esplosione;
- 5 anni in tutti gli altri casi.

Verifica straordinaria: è l'insieme delle procedure con le quali si accerta l'esistenza dei requisiti tecnici di sicurezza in caso di:

- esito negativo della verifica periodica;
- modifica sostanziale dell'impianto;
- richiesta del datore del lavoro.

Cliente: il richiedente l'esecuzione di una verifica.

Verbale e rapporto di verifica: documento di registrazione appositamente predisposto dall'Organismo per le annotazioni e le risultanze delle verifiche periodiche e straordinarie.

Liv. rev. 07

04 - Riferimenti per la verifica degli impianti di cui al dpr 462/01**4.1 Riferimenti per l'attività di ispezione**

- UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 “Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione”
- Regolamenti e circolari di Accredia (es.: DC n. 29/2017) e delle autorità competenti (quali organismi ministeriali, ecc..) nell'ultima revisione disponibile

4.2 riferimenti legislativi e normativi tecnici

- DPR 462/01 (Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462) “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”,
- Direttiva del Ministero delle Attività Produttive 11 marzo 2002 – “Procedure per l'individuazione, ai sensi degli articoli 4, 6 e 7 del DPR 462/01 degli organismi di ispezione di tipo “A” e Decreto direttivo MISE del 13/07/2017;
- Guida CEI MISE n. 0-14 - Guida all'applicazione del DPR 462/01 relativo alla semplificazione del procedimento per la denuncia di installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi
- Norme CEI di riferimento, riportate sui verbali e rapporti di verifica e nei documenti del sistema della qualità dell'organismo applicabili, e relative Linee Guida
- D.lgs. 81/08 e s.m.i.

05 - Modalità di gestione del regolamento

Il presente regolamento è disponibile e scaricabile dal sito www.qsmsrl.it nell'edizione più aggiornata. È responsabilità del Cliente avere la versione aggiornata del Regolamento scaricandolo dal sito o chiedendone copia all'Organismo stesso.

Le revisioni e gli aggiornamenti del presente regolamento vengono effettuati in conformità con le indicazioni contenute nel Sistema di Gestione della Qualità di QSM SRL.

In caso di revisione, QSM SRL rende immediatamente disponibile sul proprio sito internet il documento revisionato; QSM SRL provvederà a far sottoscrivere l'accettazione del regolamento nei contratti nuovi o in concomitanza della scadenza della verifica o per contratti aperti tramite invio di una mail puntuale con indicate le modalità di accesso al nuovo regolamento richiedendone l'approvazione e comunque con l'indicazione esplicita che è previsto il tacito assenso / approvazione se non viene comunicato nulla per iscritto entro 1 settimana dalla ricezione della mail; *l'invio di tale comunicazione al cliente riguardo eventuali modifiche significative apportate al Regolamento, viene fatta anche con una modalità che garantisca la consegna della comunicazione stessa (es. PEC).*

In tali informative viene indicato che il regolamento in vigore è scaricabile dal proprio sito internet e che è previsto il tacito assenso alla nuova revisione se non viene comunicato nulla per iscritto entro 1 settimana dalla ricezione dell'informativa stessa, in tal caso è valida la sottoscrizione sul contratto in essere; invece se entro tale termine il cliente comunica per iscritto la non accettazione del nuovo regolamento, si procederà alla rescissione del contratto.

Il Regolamento è parte integrante del contratto, il Cliente all'atto della sottoscrizione del contratto medesimo dichiara di accettarlo in tutte le sue parti.

QSM SRL si riserva inoltre di apportare modifiche ed integrazioni al presente Regolamento senza il preventivo consenso del Committente.

Liv. rev. 07**06 – Gestione dei contratti**Apertura della trattativa e presentazione dell'offerta

Il Cliente può richiedere il servizio di Verifica direttamente tramite il sito internet, per telefono o via mail alla sede.

QSM SRL registra il cliente, analizza la possibilità di effettuare la verifica sulla base della specificità dell'impianto, delle richieste del Cliente, dell'ubicazione geografica dell'impianto e della disponibilità e competenza specifica dei suoi verificatori.

Una volta controllati tutti i parametri, QSM SRL prepara l'Offerta che viene inviata al Cliente.

Durata del contratto e compensi

Il contratto si applica alle verifiche degli impianti che dovranno essere verificati con la periodicità biennale o quinquennale, come previsto dalla legge e secondo le attività del committente.

Ai sensi del decreto milleproroghe del 30 dicembre 2019 in vigore dal 31 dicembre 2019 e convertito in legge dalla L. 8 del 28/02/20 viene applicato il tariffario ispesl pubblicato sulla gazzetta ufficiale n.165 del 18/07/2005 e s.m.i.

Il contratto ha durata continuativa (fermo restando il diritto di disdetta, da comunicarsi con preavviso minimo di tre mesi dalla data di scadenza della successiva verifica).

In assenza di variazione di potenza all'impianto, o di specifici cambiamenti comunicati all'Organismo autorizzato QSM S.r.l., tali verifiche, successive alla prima, saranno effettuate al prezzo indicato nel contratto, e comunque secondo il Tariffario ISPEL pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.165 del 18/07/2005 e s.m.i.

Accettazione del contratto

Il contratto/incarico gestito come definito nella PO.QSM.10.5 (che può essere inviata al cliente tramite esplicita richiesta scritta), accettato dalle parti (Q.S.M. S.r.l. e committente) deve essere sottoscritto per accettazione dal committente, per quanto possibile, anche in presenza di diverse procedure amministrative del committente (es. doc. d'ordine del committente e conseguente conferma d'ordine, o altre modalità). Qualora il contratto/incarico non venga esplicitamente sottoscritto, verrà inviata una mail al cliente con indicate le modalità di accesso al nuovo regolamento richiedendone l'approvazione e comunque con l'indicazione esplicita che è previsto il tacito assenso / approvazione se non viene comunicato nulla per iscritto entro 1 settimana dalla ricezione della mail; in ogni caso si riterrà comunque accettato il presente regolamento in funzione dell'esecuzione della verifica.

07 - Condizioni per l'Erogazione del servizio

a) In caso di difformità tra quanto dichiarato dal committente e quanto accertato dall'ispettore incaricato, le operazioni saranno in ogni caso ultimate e QSM S.r.l. avrà il diritto di adeguare automaticamente il corrispettivo fatturabile, con riferimento al Tariffario ISPEL pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.165 del 18/07/2005 e s.m.i.

b) L'Organismo abilitato QSM S.r.l. si impegna ad effettuare le seguenti verifiche (percentuale di verifica 100% delle parti accessibili / visibili ove possibile e minimo 50%):

- Impianti di messa a terra:
 - Verifica documentale e a vista
 - Misura della resistenza di terra (loop test o metodo volt-amperometrico) e di impedenza ove necessario
 - Prove di continuità dei conduttori di protezione e equipotenziali principali e supplementari
 - Prova d'intervento degli interruttori differenziali

Liv. rev. 07

- Controllo di continuità tra le Masse e masse estranee
- Ulteriori prove eventuali necessarie in funzione del tipo di impianto
- Dispositivi di protezione dalle scariche atmosferiche:
 - Verifica documentale e a vista
 - Verifiche strumentali: prove di continuità degli elementi dell'LPS e misura della resistenza di terra (desumibile anche dalla misura che viene eseguita nella verifica dell'impianto di terra)
- Impianti elettrici siti in luoghi con pericolo di esplosione:
 - Verifica documentale e a vista dei luoghi e degli impianti
 - Verifiche strumentali necessarie in ambiente bonificato

Il dettaglio delle modalità di esecuzione di tali verifiche è definito nella PO.QSM.10 che può essere inviata al cliente tramite esplicita richiesta scritta.

c) Modalità di svolgimento del servizio:

- Le verifiche saranno effettuate secondo pianificazione concordata tra le parti.
- QSM SRL non effettua subappalto per le verifiche DPR 462/01. Qualora ne sorgesse la necessità la gestione è procedurizzata e coinvolge il cliente
- Il committente s'impegna a mettere a disposizione prima di iniziare la verifica dell'Organismo autorizzato QSM s.r.l. la documentazione tecnica in suo possesso (es.: dichiarazione conformità / rispondenza e progetto ove previsto, documentazione impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e impianti in luoghi a pericolo esplosione), relativa agli impianti oggetto della verifica.
- L'Organismo autorizzato QSM s.r.l. provvederà a riesaminare il verbale e rapporto della verifica riesaminato relativamente ad ogni sito entro 30 gg. dalla data del verbale se conforme (positivo) e quindi ad inviarlo al committente, oppure se non conforme (negativo) si veda il capitolo 8 del presente regolamento. Il verbale e rapporto verifica riporta come minimo:
 - Le prove e le verifiche effettuate
 - I risultati di tutte le misure e verifiche effettuate
 - Il giudizio di conformità
 - Le eventuali Deficienze riscontrate
 - Il tempo di verifica Tempo Verifica: n° di ore/uomo impiegate per la verifica. Tale tempo include
 - o il tempo per l'esame della documentazione
 - o il tempo trascorso sull'impianto
 - o il tempo di predisposizione del verbale e rapporto di verifica;Non sono compresi il tempo di pianificazione della verifica, di accesso all'impianto, di riesame e gestione del verbale e rapporto di verifica e la gestione amministrativa

Per ulteriori dettagli sulle modalità di gestione dei verbali di verifica si veda la PO.QSM.10, che può essere inviata al cliente tramite esplicita richiesta scritta

- Per ogni intervento che non si è potuto eseguire a causa del committente sarà addebitata l'importo orario come previsto dal Tariffario ISPEL pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.165 del 18/07/2005 e s.m.i..
- Si concede al cliente la possibilità di recusare il verificatore incaricato della verifica giustificandone il motivo per iscritto da inviare alla sede di QSM srl prima dell'esecuzione della verifica stessa

d) Il presente contratto non include le misure delle tensioni di passo e contatto che si dovessero rendere necessarie in relazione alla corrente di terra ed al tempo di intervento delle protezioni. Il costo di tale misura, se necessario, sarà concordato successivamente.

e) Il committente solleva l'Organismo abilitato QSM s.r.l. da qualsiasi responsabilità:

- In caso di eventuali danni agli impianti elettrici o a componenti elettrici o a componenti e macchine

Liv. rev. 07

ad essi connessi nel caso in cui tali danni siano riconducibili a differenze, modifiche o trasformazioni dell'impianto soggetto a verifica, rispetto a quanto rappresentato nella documentazione tecnica dell'impianto, delle quali il committente non abbia preventivamente informato l'ispettore di QSM s.r.l. addetto alla verifica

- In caso di mancata o ritardata esecuzione della verifica periodica, per cause non imputabili a detta società

f) Obblighi del committente, il committente si impegna a:

- consentire l'accesso ad ogni parte dell'immobile oggetto di verifica, incluse le eventuali pertinenze, in caso di rifiuto la verifica sarà sospesa, e QSM s.r.l. avrà il diritto di riscuotere un'indennità come definito contrattualmente
- mettere a disposizione del verificatore il personale qualificato, ove necessario, durante le operazioni di verifica in grado di fornire adeguate informazioni sulle caratteristiche degli impianti
- comunicare a QSM s.r.l. ogni eventuale variazione anagrafica inerente al contratto
- comunicare a QSM s.r.l. ogni eventuale circostanza che renda necessaria l'effettuazione delle verifiche straordinarie secondo quanto previsto dall'art. 7 del DPR 462/01 e s.m.i. Tali verifiche saranno quotate a parte.
- riconoscere **il diritto degli ispettori Accredia** di accedere alle sedi del committente medesimo (in accompagnamento a QSM s.r.l.), anche con preavviso minimo di 7 giorni lavorativi. Tali visite sono finalizzate alla sorveglianza sull'operato del personale QSM s.r.l. e non del committente.

g) Sicurezza sul lavoro – Obbligo di informativa: Il Committente, ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, s'impegna a fornire al personale di QSM s.r.l. e agli eventuali accompagnatori un'informativa completa e dettagliata relativa ai rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro, in cui essi sono destinati ad operare. Il Committente s'impegna altresì a promuovere, attraverso il proprio incaricato a ciò preposto, la cooperazione ed il coordinamento ai fini dell'attuazione delle misure e degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro, che incidono sull'attività lavorativa dei verificatori incaricati da QSM s.r.l., e che richiedono la tutela sia dei lavoratori sia di tutti gli altri soggetti che operano o che comunque sono presenti nel medesimo ambiente di lavoro. Il Committente, in base agli eventuali rischi specifici esistenti, provvederà a fornire al personale QSM s.r.l. e agli eventuali accompagnatori gli opportuni dispositivi di protezione individuale e metterà in atto ogni tutela al fine di consentire che lo svolgimento dell'attività avvenga in completa sicurezza.

QSM s.r.l. provvederà a munire il verificatore di apposito tesserino di riconoscimento e di Dispositivi di protezione individuale (DPI) specifici per l'attività di verifica ai sensi del DPR 462/01.

Le Verifiche oggetto del contratto non comportano rischi da interferenza ex art. 26, comma 3, d.lgs 81/08 e s.m.i.

08 – Riesame e uso del verbale e gestione dei risultati della verifica

Il responsabile tecnico o il suo Vice riesaminano i verbali e rapporti di verifica al fine di valutarne la completezza formale, l'adeguatezza rispetto alle procedure interne, la pertinenza delle registrazioni, la congruenza del giudizio di conformità/non conformità, il soddisfacimento di tutti i requisiti contrattuali. Tale attività è procedurizzata nella PO.QSM.10

Liv. rev. 07

Gestione dei risultati della verifica:

1. esito positivo del riesame: l'ispettore redige il verbale entro 15 giorni solari dalla data di fine verifica e lo sottopone al riesame da parte del Responsabile o Vice Responsabile tecnico che avviene entro 30 gg. dalla data del verbale.
Se successivamente all'emissione del verbale si verifica il caso di correzioni "ortografiche" al verbale e rapporto di verifica QSM srl provvederà a modificarlo o ad annullarlo inviando la nuova versione al committente unitamente ad una comunicazione nella quale si giustificano i motivi della modifica e si chiarisce che il nuovo verbale annulla e sostituisce il precedente.
2. esito negativo del riesame, ossia qualora gli errori/carenze rilevati in sede di riesame mettessero in dubbio l'esito della verifica, si renderà necessaria la ripetizione della verifica o di parte di essa (da effettuarsi con oneri a carico dell'Organismo QSM srl), il Responsabile o dal Vice Responsabile tecnico provvederà ad avvisare per iscritto il cliente, pianificare tale attività con il cliente ed il verificatore verrà affiancato dal Responsabile o dal Vice Responsabile tecnico nella ripetizione della verifica.
3. Esito negativo (non conforme) della verifica: Qualora durante l'ispezione si riscontrino non conformità che presentano le caratteristiche di ipotesi di reato e violazioni di legge il tecnico verificatore, data immediata notizia al datore di lavoro o suo rappresentante durante la verifica, ne informa il Responsabile o Vice Responsabile Tecnico.
Il Responsabile o Vice Tecnico, a seguito dell'esito del riesame della documentazione di verifica prodotta dal verificatore, conferma o meno per QSM SRL l'obbligo di invio di segnalazione alla sede ASL/ATS/ARPA/organismi competenti per territorio e, se confermato, procede ad inviare loro la segnalazione con allegato il verbale e rapporto di verifica entro 4 giorni lavorativi dalla data della fine della verifica; contestualmente il verbale e rapporto di verifica viene inviato al committente.
Nel caso, a seguito del riesame, il Responsabile o Vice Tecnico non confermino la non conformità e l'obbligo di segnalazione alla sede ASL/ATS/ARPA/organismi competenti per territorio informano il committente entro 4 giorni lavorativi e inviano il verbale e rapporto di verifica al committente stesso entro 10 giorni lavorativi.

Il Cliente può utilizzare il verbale di verifica periodica/straordinaria per i soli scopi previsti dal contratto. Qualsiasi comportamento scorretto rilevato dall'organismo verrà trattato con tutti i provvedimenti del caso. È possibile la riproduzione dei Verbali di verifica, purché riproducano integralmente l'originale e non inducano in errore circa i contenuti e le informazioni in esso contenuti. E' vietato l'uso dei marchi QSM ed Accredia

09 - Principi e responsabilità di QSM SRL

QSM SRL si impegna a eseguire le verifiche periodiche e straordinarie secondo quanto descritto nel presente Regolamento generale, in conformità alla normativa tecnica e di sistema e nel rispetto dei seguenti principi:

- indipendenza rispetto alle parti interessate: QSM SRL ed i suoi verificatori non sono il progettista, il costruttore, il fornitore, l'installatore, l'acquirente, il proprietario, l'utilizzatore o il manutentore degli oggetti sottoposti ad ispezione, né il rappresentante autorizzato di una qualsiasi di queste parti;
- riservatezza delle informazioni ottenute prima, dopo e durante tutta l'attività di verifica: tutto il personale QSM SRL, compreso il personale impiegato per le verifiche, si impegna a mantenere il segreto d'ufficio su tutte le informazioni di carattere riservato del Cliente di cui può venire a conoscenza nei suoi rapporti con il Cliente stesso;
- imparzialità e non discriminazione: non devono sussistere indebiti condizionamenti finanziari o di altra natura. Le procedure nell'ambito delle quali QSM SRL opera, sono gestite in modo non discriminatorio;

Liv. rev. 07

- competenza: QSM SRL assicura la competenza del personale e dei Verificatori attraverso:
 - la definizione delle caratteristiche richieste per ogni ruolo rilevante;
 - la selezione in base alle suddette caratteristiche;
 - la formazione e la valutazione delle competenze.
 - Il continuo monitoraggio delle attività e gli Audit interni

In quanto organismo d'ispezione di tipo "A" ovvero di "parte terza", **QSM SRL** si impegna a operare esclusivamente come operatore della valutazione della conformità impegnato in attività ispettive e altresì in altre attività di valutazione della conformità e attività non in contrasto con quanto richiesto nella Norma ISO/IEC 17020 e nelle abilitazioni ministeriali.

QSM SRL garantisce adeguate coperture assicurative, relativamente ai rischi derivanti al Cliente dalle proprie attività.

10 - Segnalazioni, reclami, ricorsi e contenziosi

Le parti interessate possono presentare segnalazioni, reclami e ricorsi in relazione alle attività di verifica. QSM SRL è tenuto ad accoglierli e a darne seguito nel più breve tempo possibile.

Il reclamo può pervenire sia tramite comunicazione telefonica che scritta (mail info@qsm srl.it specificando nell'oggetto reclamo, fax o lettera raccomandata) e può riguardare sia aspetti tecnici che amministrativi. La QSM SRL risponde entro 2 gg. lavorativi e valuta la tipologia e la natura del reclamo entro 30 gg. sotto la responsabilità del Legale Rappresentante coadiuvata da persone competenti in materia, non coinvolte nelle problematiche all'origine del reclamo stesso.

Il ricorso, invece, deve essere presentato obbligatoriamente per iscritto (raccomandata o PEC qsm@tmcert.it specificando nell'oggetto Ricorso) nel termine di 90 giorni dalla data di verifica. Il ricorso deve riportare il nome del ricorrente, il riferimento alla decisione/atto che si vuole impugnare, le relative motivazioni addotte nonché ogni evidenza oggettiva utile per la valutazione dello stesso. QSM SRL risponde entro 2 gg. lavorativi e valuta la tipologia e la natura del ricorso entro 30 gg. sotto la responsabilità del Legale Rappresentante coadiuvata da persone competenti in materia, non coinvolte nelle problematiche all'origine del ricorso stesso.

QSM SRL gestisce il reclamo / ricorso secondo la propria procedura interna (PO.QSM.7.8): registra il reclamo/ricorso riportando come minimo il nominativo del cliente, l'oggetto del reclamo/ricorso, la data di inizio e fine del reclamo/ricorso, la causa, la gestione/trattamento del reclamo/ricorso e le eventuali azioni correttive.

Qualora sorgesse fra le parti una qualsiasi controversia sia in ordine alla interpretazione o alla esecuzione della presente scrittura, le parti si impegnano a ricercare soluzioni concordate, solo nel caso risultasse impossibile raggiungere un accordo, le parti indicano quale foro competente in via esclusiva quello della sede amministrativa di QSM s.r.l.

Gli utenti degli impianti, diversi dai Clienti, possono presentare segnalazioni all'Organismo le quali, se ritenute direttamente imputabili all'operato di QSM SRL, daranno seguito ad attività di verifica ulteriori sull'impianto oggetto di segnalazione.

Queste attività non comporteranno alcun onere aggiuntivo per il Cliente, il quale dovrà consentirne l'esecuzione, garantendo l'accesso all'impianto all'ispettore QSM SRL.